

**MEMORIA, IDENTITÀ, TRADIZIONE.
BREVI OSSERVAZIONI IN CHIAVE STORICO-GIURIDICA**

EMANUELE STOLFI*

Questo contributo è dedicato ai diversi modi in cui il giurista si relaziona col passato, e quindi al significato che, nel campo della teoria e storia giuridica, assumono memoria (in particolare memoria culturale), identità e tradizione. Una specifica attenzione è rivolta al rapporto fra memoria e oblio, fra tradizione e analisi storiografica, fra selezione del passato e costruzione dell'identità.

This paper focuses on the different ways in which the jurist relates to the past, and therefore on the meaning that memory (particularly cultural memory), identity and tradition assume in the field of legal science. Specific attention is dedicated to the relationship between memory and oblivion, between tradition and historiographical analysis, between selection of the past and construction of identity.

SOMMARIO: 1. Non solo memoria. – 2. Mnemosyne e Lete. – 3. Le insidie dell'identità (e della rinuncia a parlarne). – 4. Un tramonto della tradizione?

1. *Non solo memoria.* – Col passato ogni uomo, e ogni società, può entrare in contatto in molteplici forme¹. Il giurista non fa certo eccezione, e così il mondo del diritto nel suo insieme. Realtà ed eventi trascorsi – inclusi i regimi normativi vigenti in un tempo ormai concluso, nonché l'esperienza e la cultura giuridica che allora presero vita – costituiscono per definizione «una 'cosa che non c'è'»²: sottratta, oggi, alla nostra diretta percezione e ricomponibile solo attraverso una trama complessa di testimonianze e ipotesi. La facoltà (o esercizio) della memoria salva il passato³, risparmiandogli di scivolare nell'oblio – l'autentico “nulla” a cui altrimenti sarebbe naturalmente destinato.

¹ Un loro censimento, rapsodico ma suggestivo, è ad esempio in M. BRETONE, *Dieci modi di vivere il passato*, Roma-Bari, 1991.

² Cfr. P. COSTA, *'Dire la verità': una missione impossibile per la storiografia?*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2020, XLIX, p. 11 (ma l'intero saggio è da meditare con attenzione).

³ Più propriamente una sua porzione: quella stimata più meritevole di essere tramandata, o anche solo favorita da fortuite contingenze: vi tornerò al § 2.

* Professore ordinario presso l'Università di Siena.

Quando, due millenni e mezzo fa, irruppe un sapere nuovo⁴ – dedito alla “indagine” (*historie*, appunto) attorno a una serie di accadimenti, pur se in quel caso recenti, e dei loro più lontani presupposti – proprio questo veniva indicato da Erodoto come il proprio obiettivo: «affinché le azioni degli uomini non vadano perdute con il tempo e le imprese grandi e meravigliose, compiute sia dai Greci che dai barbari, non rimangano prive di fama»⁵. Fin troppo ovvio osservare, allora, che senza memoria nessuna storiografia sarebbe pensabile: che la prima ne sia, al tempo stesso, condizione di esistenza e finalità essenziale.

Eppure la memoria può realizzarsi, e anche farsi “letteratura”, tramite molte altre strade – a cominciare dalla poesia, che sin dall’epica omerica mirava ad assolvere una funzione analoga: perpetuare il ricordo di gesta eroiche, così da assicurare *mnemosýne* e buona *dóxa* a chi avesse dato prova della propria *areté*. D’altra parte, per aversi storiografia non è sufficiente rievocare quanto ci ha (o si dice ci abbia) preceduto⁶: è richiesta una severa «ricerca della verità» (la tucididea *zétesis tes alethéias*)⁷, sorretta da una minuziosa raccolta e cernita delle informazioni⁸. Occorre inoltre una spiccata capacità di procedere in via congetturale, soppesando la plausibilità delle diverse versioni: così da ricostruire, sulla scorta degli esiti a noi prossimi e più agevolmente conoscibili, i loro antefatti e le rispettive cause⁹.

Quello dello storico, notoriamente, non è solo un lavoro di asettica registrazione dell’accaduto¹⁰ (e neppure di acritico accumulo di notizie), ma di autentica interpretazione di quanto si dispiega nella diacronia: un “trovare” (*heuriskein*) i fatti – ma nel senso, ancora tucidideo, della loro piena e profonda comprensione¹¹, proiettata sino al proprio tempo e ai suoi possibili sviluppi. A sua

⁴ Incisivo A. MOMIGLIANO, *Lo sviluppo della biografia greca*, Torino, 1974, p. 41, secondo il quale «la storiografia colse i Greci di sorpresa nel V secolo».

⁵ Così nel noto proemio delle *Storie*.

⁶ Il cui suono, per chi ne rimanesse incantato – e dunque distolto da «ciò che sarà» –, potrebbe riuscire narcotico e persino letale, come nel canto delle sirene odissiache: D. SUSANETTI, *Luce delle Muse. La sapienza greca e la magia della parola*, Milano, 2019, p. 66.

⁷ Già Erodoto, peraltro, considerava suo compito riferire quanto a lui comunicato (*léghein ta legómena*), ma senza «l’obbligo di credere a tutti». Così in *Storie* 7.152.3, ove è precisato che non si tratta di un atteggiamento inerente solo ai fatti di cui si sta narrando in quel momento: «questa affermazione valga per tutta la mia opera».

⁸ Per cui, sin dai tempi di Ecateo ed Erodoto, «every story produced by a historian implies the elimination of alternative stories» (in quanto dell’una si mostra l’essere «in agreement with the evidence», delle altre l’essere «in conflict with the evidence»): A. MOMIGLIANO, *The Rhetoric of History and the History of Rhetoric: On Hayden White’s Tropes*, ora in Id., *Settimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1984, p. 51.

⁹ Sul modo in cui questi cruciali profili di metodo iniziarono a essere tematizzati proprio con Erodoto e Tuciddide, nel V secolo a.C., posso ora rinviare a E. STOLFI, *Indizi e indagini in Grecia antica. Attività giudiziarie, storiografia, medicina*, Milano-Udine, 2025, pp. 107 ss. e 224 ss. ove bibl.

¹⁰ Come avrebbe voluto la fortunata ingenuità di Ranke, dedito a esporre «cosa veramente accadde». Su questa formula, risalente a uno scritto del 1824, cfr. già M. BLOCH, *Apologia della storia o mestiere di storico*, trad. it., Torino, 1969 [ed. or. 1949], p. 123 e poi almeno L. CANFORA, *Noi e gli antichi. Perché lo studio dei Greci e dei Romani giova all’intelligenza dei moderni*, Milano, 2002, p. 66 e COSTA, *Dire la verità*, cit., pp. 16 ss.

¹¹ Importante, al riguardo, L. CANFORA, «Trovare» i fatti storici, in *Quaderni di storia*, 1981, XIII, pp. 211 ss.

volta, è altrettanto evidente che l'opera degli storici (o almeno dei più influenti fra loro) condiziona la memoria collettiva.

Pensiamo a come il nostro immaginario sia ancora influenzato dalla valutazione che certi autori, con le loro evidenti visioni "di parte", formularono attorno a eventi o figure che erano in realtà, presso i loro contemporanei, al centro di ben altri giudizi. Esempio il caso di Nerone: uno degli imperatori più amati dalla plebe romana e oggetto invece di un'autentica *damnatio memoriae* nella lettura filosenatoria di Tacito, che abbiamo in larga misura ereditato. Già da questo punto di vista, dunque, le cose si complicano, i percorsi di memoria ed esercizio storiografico si discostano, i loro rapporti assumono direzioni biunivoche. E naturalmente ho fin qui semplificato molto (forse troppo) il discorso. Impossibile, in particolare, addentrarsi sulla distinzione fra memoria e ricordo – che pure riveste grande importanza, sia a livello di funzioni psicologiche che su un piano di storia delle idee¹².

Fondamentale riesce, inoltre, la categoria di «memoria culturale». Di essa – che in ogni contesto «ha sempre i suoi detentori speciali» (sacerdoti, studiosi, artisti e svariati altri «delegati al sapere») – è stato osservato che «si orienta in base a punti fissi nel passato», il quale «si coagula [...] in figure simboliche a cui viene agganciato il ricordo» e che spesso risalgono a un'età remota, in ciò distinguendosi nettamente dalla «memoria comunicativa» (che «comprende i ricordi che si riferiscono al passato recente», a cominciare da quelli «che un essere umano condivide con i suoi contemporanei», come nel caso della «memoria generazionale»)¹³. Così configurata, la «memoria culturale» risponde evidentemente «alle aspettative di un determinato gruppo»¹⁴. Anziché esaurirsi nella mente del singolo o incanalarsi nei protocolli di una disciplina scientifica, essa è chiamata a fondare o cementare il senso di appartenenza di (e a) una collettività; attenua o elide «la differenza tra mito e storia» – al punto che «la storia *de facto* viene trasformata in storia ricordata e dunque in mito», il quale è a sua volta «una storia fondante, [...] raccontata per chiarire il presente alla luce delle origini»¹⁵.

Occorre non perdere di vista questa nozione, perché mi sembra di una certa fecondità anche per comprendere come il passato – più precisamente, un determinato passato, più spesso lontano che vicino, ma comunque accuratamente scelto e ridefinito – abbia concorso a fissare certi caratteri di fondo del nostro

¹² Basti pensare a Bergson, con la distanza da lui tracciata fra la selettività del ricordo e la memoria che fa invece dell'intero passato qualcosa che è in ogni momento «incalzante alla porta della coscienza».

¹³ Traggo le citazioni dall'autore a cui si devono le riflessioni più penetranti sul tema, ossia J. ASSMANN, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, trad. it., Torino, 1997, pp. 24 ss. (in precedenza [pp. XV ss.] egli evoca altre due forme di memoria: quella «mimetica» e quella «delle cose»). Ulteriori indicazioni, anche bibliografiche, in M. BETTINI, *Roma, città della parola. Oralità Memoria Diritto Religione Poesia*, Torino, 2022, spec. pp. 44 e 316.

¹⁴ BETTINI, *Roma*, cit., p. 44.

¹⁵ Sono ancora parole di ASSMANN, *La memoria*, cit., pp. 26 ss.

diritto: la sua identità, nella composita valenza che questo concetto immancabilmente esibisce¹⁶. Prima di dedicarci a tale aspetto, vi è almeno un ultimo punto che vorrei toccare, poiché in campo giuridico si carica probabilmente di significati più incisivi che in altri. Si tratta del concetto di “tradizione”.

Anche quest’ultima – legata al vivido senso della persistenza del passato – trova punti d’intersezione con l’esame storico, ma non vi coincide affatto e neppure è così scontato che lo incoraggi e valorizzi. Può anzi accadere che tanto più forte e costitutivo è il ruolo della tradizione, tanto più venga inibita un’autentica diagnosi storica delle esperienze da cui essa prende avvio. Proprio il mondo giuridico ne offre una nitida testimonianza, laddove il salvataggio giustiniano di quanto (stimato) più rilevante nell’apporto di giuristi e imperatori dei secoli precedenti dette vita a un testo normativo – il *Corpus iuris civilis*, come lo si sarebbe poi denominato – coeso e compatto, che si pretendeva esente da lacune o antinomie, destinato a una lunghissima vigenza.

La straordinaria fortuna di quel testo – il suo collocarsi all’origine, appunto, di tutta una tradizione che vi guardava come al proprio «momento di validità»¹⁷ e quasi non contemplava altro lascito antico al di fuori della fissità sovrastorica e “sistematica” di quella silloge – ha sì consentito d’impiantare decisivi nuclei “neoromani” nel cuore della modernità giuridica, ma per porre (l’attività normativa imperiale e soprattutto) l’elaborazione dei *prudentes* al centro di una pressione “attualizzante”, che smarriva l’individualità dei vari contributi e rinunciava a ricomporre i contesti politici e intellettuali. Insomma, proprio ove era più forte la tradizione si faceva meno intensa, sino a dissolversi, la sensibilità storica¹⁸.

Anche su quest’idea di “tradizione” – i diversi significati che può rivestire, le ripercussioni che esercita sulla morfologia di un’esperienza giuridica, la crisi (forse) irreversibile a cui sembra oggi destinata – converrà tornare¹⁹. Basti intanto, per chiudere questa sommaria rassegna circa memoria e nozioni più o meno limitrofe, segnalare un duplice dato. Il primo, più generale, concerne qualsiasi forma di tradizione; il secondo la sua peculiare semantica nell’ambito del diritto.

¹⁶ Cfr. più avanti, § 3.

¹⁷ Attingo alla terminologia di P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995, spec. pp. 154 ss., che ne ha valorizzato la dialettica, nel laboratorio sapienziale apertosi a partire dall’XI secolo, con un «momento di effettività» – tale da indurre a piegare la lettera giustiniana al soddisfacimento di esigenze sociali allora avvertite con inedita urgenza.

¹⁸ Vi ha insistito più volte Aldo Schiavone. Se ne veda, da ultimo, A. SCHIAVONE, *I giuristi romani, questi sconosciuti*, in *Giuristi romani*, a cura di A. Schiavone, Torino, 2024, spec. pp. X ss. Circa lo stravolgimento che la compilazione giustiniana apportò rispetto ai tratti di fondo che per secoli avevano caratterizzato l’esperienza romana cfr. anche E. STOLFI, *Prima lezione di diritto romano*, Roma-Bari, 2023, spec. pp. 34 ss. e 47 ss. Non sorprende, dunque, se M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari, 1994, p. 213 indica come data inaugurale della «storia del diritto romano», intesa come disciplina, solo il 1790, ossia l’anno in cui appare in prima edizione il *Lehrbuch der Rechtsgeschichte bis auf unsere Zeiten* (poi *Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts*) di Gustav Hugo.

¹⁹ Più avanti, § 4.

Consideriamo, infatti, come il concetto in questione evochi, fin dalla sua etimologia (da *tradere*, “consegnare”), un atto di trasmissione: più propriamente, una catena di passaggi che si realizza sull’arco di molteplici generazioni, ciascuna delle quali opera (si percepisce come operante) quale anello di un’unica catena entro cui un sapere – talora dai tratti quasi impersonali – transita, si consolida, accresce e rinnova (pena, altrimenti, il suo decadere a inerte erudizione). E tuttavia non si tratta di un fenomeno oggettivo e “naturale”, frutto di necessarie determinazioni che ci si limiti a registrare. Anche la tradizione – si usa ripetere²⁰ – è una “invenzione”, frutto di scelte e interventi più o meno discrezionali. Se preferiamo, di essa possiamo dire con Eliot che «non si eredita, si conquista»²¹. Anche in tal caso, pertanto, la memoria ha ben poco di spontaneo e necessario; non è affatto “innocente” o senza alternative. Anzi è proprio il suo esercizio, costitutivo del delinarsi della stessa tradizione, che lo storico ha sempre il dovere d’interrogare a fondo, decostruendone ogni presunta neutralità.

Vi è poi, come dicevo, la specificità del giuridico. Nel suo spazio – e qui di nuovo appare emblematico il caso del *Corpus iuris* giustiniano – oggetto di *traditio* non sono solo conoscenze, attitudini, tecniche. Spesso essa concerne anche, se non soprattutto, istituti e relativi regimi, regole e soluzioni normative. La loro provenienza dal passato – un passato tanto più prestigioso quanto più risalente – è percepita come un punto di forza: ne accresce l’autorevolezza e può persino ammantarle di un (illusorio) carattere di perennità, quasi fossimo di fronte a «dogmi»²² o *a priori* sottratti a ogni mutamento. Ma a loro volta, in realtà, le soluzioni immesse in quest’ininterrotta catena sono via via – come inevitabile – le più consone alle esigenze dei vari segmenti storici che ne formano gli anelli, e debitamente reinterpretate. La funzione pragmatica che costituisce la cifra essenziale di quanto viene così a stratificarsi intensifica le pressioni che si esercitano nella scelta di *tradere(/recipere)* o *non tradere(/recipere)* qualcosa: ne accentua ulteriormente il carattere di “costruzione” anziché di passiva e scontata ricezione.

E di nuovo non basta «credere alla tradizione», sentendosene in tutto partecipi, per accostarsi al passato in chiave effettivamente storica. In quell’approccio finiscono con l’esserne valorizzate solo persistenze e omologie rispetto agli esiti attuali. Esso interessa, in definitiva, proprio nel suo non essere

²⁰ Soprattutto dopo E.J. HOBSBAWN e T. RANGER, *L’invenzione della tradizione*, trad. it., Torino, 1987 [ed. or. 1983]. Ma si veda già, ad esempio, quanto a proposito dei Greci scriveva M.I. FINLEY, *Uso e abuso della storia. Il significato, lo studio e la comprensione del passato*, trad. it., Torino, 1981 [ed. or. 1971], p. 25: «la ‘tradizione’ non si è limitata a tramandare il passato: lo ha creato».

²¹ Come ricorda O. DILIBERTO, *La tradizione non si eredita, si conquista. Il diritto non è stasi, ma capacità di vivere il divenire*, in *Fondamenti del Diritto Europeo. Lezioni*, a cura di M.P. Baccari, Modena, 2008, pp. 71 ss., spec. 78.

²² Nel senso che ho cercato di chiarire in E. STOLFI, *I casi e la regola. Una dialettica incessante*, in *Casistica e giurisprudenza. Convegno ARISTEC. Roma, 22-23 febbraio 2013*, a cura di L. Vacca, Napoli, 2014, pp. 40 ss. ove bibl. Affine l’accezione in cui ne parla M. BRUTTI, *Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, a cura di M. Brutti e A. Somma, Frankfurt am Main, 2018, pp. 55 ss.

pienamente altro da noi, per il suo pieno insinuarsi nell'oggi e quindi per quanto ne resta di più immediatamente spendibile, talvolta persino perché chiamato a legittimare gli assetti odierni, ospitandoli nel proprio alveo rassicurante. Uno spiccato tradizionalismo caratterizza da millenni il giurista – per quanto, ovviamente, declinato in forme assai diverse entro le varie esperienze, e in misura oggi assai meno scontata. Ma non reca con sé, necessariamente, interesse o talento per la comprensione storica: non da parte dei cultori del diritto vigente²³ ma neppure – sebbene ciò possa apparire paradossale – di quanti per professione siano dediti ad esperienze lontane.

Il modo in cui, come ricordato, per oltre un millennio ci si è accostati all'eredità testuale veicolata da Giustiniano – persino quando ormai priva di immediata vigenza – sta lì a dimostrarlo. Dai Glossatori ai maestri della Pandettistica (e per molti aspetti già della Scuola Storica, nonostante il nome), sino a certe correnti della giusantichistica novecentesca (Emilio Betti in testa), proprio il senso di una continuità senza cesure ha consegnato i materiali romani a uno studio in chiave esclusivamente giuridica e teorica. Ma qualcosa di analogo potrebbe già dirsi per i protagonisti di quell'esperienza: contraddistinti dal bisogno costante di confrontarsi coi propri predecessori²⁴, così da inscrivere le nuove dottrine nel solco delle vecchie, e tuttavia solo in qualche occasione (pur se da non sottovalutare, come invece è accaduto)²⁵ in grado di esercitare una compiuta «intelligenza storica»²⁶.

2. *Mnemosyne e Lete* – Ricordare, a livello sia personale che collettivo, significa selezionare. Dà la vertigine anche solo l'idea di poter conservare nella mente la totalità dell'accaduto – la vertigine che coglie il lettore del *Funes* borgesiano, per il cui protagonista persino «ciò che aveva pensato una sola volta non si cancellava mai più»²⁷. In ogni ambito la memoria non può prescindere

²³ Ha peraltro insistito sull'«uso cognitivamente forte della storia» quale caratteristica di alcuni filoni della scienza giuridica del secondo Novecento – uno dei principali risultati in cui, a suo avviso, si sarebbe esplicitato «il contributo della 'scuola' marxista al rinnovamento degli studi civilistici» – L. NIVARRA, *La grande illusione. Come nacque e come morì il marxismo giuridico in Italia*, Torino, 2015, pp. 78 ss. Ne ho discusso in E. STOLFI, *A proposito di clausole generali e 'guerra' tra Corti. Appunti da due incontri senesi*, estr. da *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2023, XVI, pp. 5 ss.

²⁴ Giusto quel «tradizionalismo» così tipico di tutta la vita romana, ma persino più marcato nei *prudentes*. Sul punto, fra i molti, F. SCHULZ, *I principii del diritto romano*, trad. it., Firenze, 1995 [ed. or. 1934], pp. 74 ss. e D. NÖRR, *I giuristi romani: tradizionalismo o progresso? Riflessioni su un problema inesattamente impostato*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja»*, 1981, LXXXIV, pp. 9 ss. Vede nella scienza giuridica romana una «tradizione vivente» M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1938, p. 282.

²⁵ Alludo in particolare a SCHULZ, *I principii*, cit., pp. 89 ss., che alla giurisprudenza romana attribuiva una «completa assenza di riflessione storica».

²⁶ Nel senso della «Geschichtsverständnis» di cui parlava D. NÖRR, *Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»* [1976], trad. it. (con integrazioni e aggiornamenti a cura di M.A. Fino ed E. Stolfi), in *Rivista di diritto romano*, 2002, II, pp. 171 ss. Già insisteva sulla «prospettiva storica» dei giuristi romani C.A. MASCHI, *Il diritto romano. I. La prospettiva storica della giurisprudenza classica (Diritto privato e processuale)*, Milano, 1966.

²⁷ Così appunto J.L. BORGES, *Funes, l'uomo della memoria* [1942], in Id., *Finzioni*, trad. it., Milano, 2003, p. 101.

dall'oblio: lo esige persino. L'uomo è anche, fra le sue molte ed enigmatiche prerogative, un *animal obliviscens*: dedito a esercitare, appunto, l'*ars oblivionalis* o, più precisamente, a sacrificare a Mnemosyne e a Lete assieme²⁸. Già in apertura delle *Considerazioni inattuali* dedicate a *L'utilità e il danno della storia per la vita*, Nietzsche lo aveva avvertito: «per ogni agire ci vuole oblio: come per la vita di ogni essere organico ci vuole non soltanto luce, ma anche oscurità»²⁹.

In che modo, possiamo allora domandarci, il giurista è interessato da questo fenomeno – che può avere ragioni casuali, con contingenze che precludono la trasmissione di opere e notizie, a tutto beneficio di altre³⁰, ma è talora anche frutto di scelte? Come partecipa il diritto a un simile gioco, per così dire, di intermittenze nella conservazione del passato? Certo vi si trovano formalmente sanciti elementi che attengono alla nostra polarità: dall'obbligo (o diritto, in certi casi) di conservare traccia di quanto avvenuto all'ipotesi inversa, che si esplica in figure quali l'amnistia – rivelatrice già sul piano etimologico –, la «cancellazione» di determinate notazioni soggettive o più in generale il «diritto all'oblio», tanto più avvertito nell'attuale proliferazione di dati e archivi informatici³¹. Ma non vi è solo questo. Soprattutto interessa, in questa sede, come la luce posta su certe matrici storiche, e l'ombra da cui altre sono state inghiottite, abbiano concorso a delineare tratti essenziali della «Western Legal Tradition»³².

Ricordo solo un interrogativo di fondo, spesso eluso e col quale invece mi sembrerebbe doveroso confrontarsi³³. Perché il diritto dei Romani – e tanto più il

²⁸ Riprendo l'immagine con cui si chiude la ricerca di H. WEINRICH, *Lete. Arte e critica dell'oblio*, trad. it., Bologna, 1999, p. 301. Sull'arte di «imparare a dimenticare», U. ECO, «*Ars oblivionalis*». *Sulla difficoltà di costruire un'«ars oblivionalis»*, in *Kos*, 1987, III, pp. 40 ss.; P. ROSSI, *Il passato, la memoria, l'oblio. Sei saggi di storia delle idee*, Bologna, 1991, spec. pp. 13 ss., 155 ss., 168 ss. e 195 ss.; U. ECO, *Dall'albero al labirinto. Studi storici sul segno e l'interpretazione*, Milano, 2007, pp. 79 ss. Cfr. anche M. BRETONE, *In difesa della storia*, Roma-Bari, 2000, pp. 45 ss.; M. BRUSATIN, *Arte dell'oblio*, Torino, 2000, pp. 3 ss. (ove ampia disamina di Lete, anche nelle sue molteplici connessioni con altre figure della mitologia greca); P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, trad. it., Milano, 2003, spec. pp. 589 ss. (con la distinzione fra vari tipi di oblio, tra cui [pp. 642 ss.] le «forme istituzionali» dell'amnistia e del diritto di grazia); G. PEDULLÀ, *Introduzione* a N. LORAUX, *La città divisa. L'oblio nella memoria di Atene*, trad. it., Vicenza, 2006, spec. pp. 31 ss. Ulteriori indicazioni in E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2010, spec. pp. 57 ss. e F. D'IPPOLITO, *Diritto memoria oblio nel mondo romano*, Napoli, 2010.

²⁹ Così F. NIETZSCHE, *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*, trad. it. (con una *Nota introduttiva* di G. COLLI), Milano, 1973, rist. 1991, p. 8.

³⁰ In tal senso ho altrove segnalato, sfruttando un altro indimenticabile artificio letterario di Borges, come ogni storico (anche del diritto) percorra spesso, senza rendersene conto, intere biblioteche di libri dalle pagine bianche, o riempite da una scrittura indecifrabile – per cui solo a tratti sorprende qualche riga di senso compiuto e su di essa edifica le proprie teorie: E. STOLFI, *Tithasus*, in *Signa Amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, Bari, 2018, pp. 61 ss.

³¹ Un tema caro, come noto, soprattutto a Stefano Rodotà (alcuni ragguagli, anche bibliografici, nel suo S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2009, spec. p. 64). Più di recente cfr. V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Padova, 2020.

³² Non troppo diversamente da come – si direbbe con Renan – «l'oblio, se non l'errore storico», sono essenziali alla nascita di una nazione». Cfr., in proposito, A. GIARDINA, *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma-Bari, 1997, p. 54 e Z. BAUMAN, *La solitudine del cittadino globale*, trad. it., Milano, 2000, p. 166.

³³ Ho cercato di farlo in varie occasioni: fra le più recenti in E. STOLFI, *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma, 2020, pp. 249 ss. ove bibl. e ID., *Attorno a cultura giuridica*

suo spesso nucleo di matrice giurisprudenziale – ha tanto inciso sull’edificazione giuridica dell’Occidente³⁴, mentre quasi nulla di simile è riscontrabile per i Greci? Perché l’apporto di questi ultimi è stato, dal Medioevo sapienziale alla tarda modernità, essenzialmente confinato a settori limitrofi – filosofia etica e politica, analisi della giustizia, teoria di retorica (anche giudiziaria) e dialettica –, essi si assiduamente innervati di dottrine e categorie tratte dall’Atene classica, ma senza varcare la soglia propriamente tecnico-giuridica?

I pochi che abbiano esaminato la questione si sono concentrati sull’impatto di alcuni fattori, che senza dubbio avranno avuto qualche influenza. Sembra difficile, tuttavia, che essi abbiano potuto, da soli, determinare opzioni tanto drastiche. In particolare, si è insistito su un momento determinante quale la formazione medievale del *ius commune*. Entro quel laboratorio sono stati ritenuti decisivi due elementi: uno linguistico e uno politico. Il lascito greco sarebbe stato estraneo al recupero dei giuristi – si è sostenuto – sia perché era loro precluso un diretto accesso alla sparsa messe testuale in cui reperirne i dati (*Graeca non leguntur...*), sia perché proveniente da esperienze istituzionali, come la democrazia ateniese, per le quali la consonanza ideologica era decisamente inferiore rispetto a quella avvertita con la Roma imperiale³⁵.

Eppure in altri ambiti della cultura medievale la difficoltà linguistica non costituì un ostacolo insormontabile³⁶. Basti pensare al peso che vi esercitò l’*auctoritas* di Aristotele, anche tramite laboriose catene di traduzioni. Quella difficoltà fu poi decisamente superata con la filologia umanistica: si ricordi solo il lavoro di Marsilio Ficino su Platone, con quanto ne seguì nella storia della filosofia rinascimentale. Più che una possibilità di comprensione, ai giuristi mancò sempre lo stimolo a integrare la propria prospettiva con quanto desumibile dal contesto greco, che tanto fascino esercitava invece su altri intellettuali. In definitiva, il diritto romano, consegnato all’organica testualità giustiniana, esauriva l’orizzonte di chi – volgendosi al passato, ma non certo con occhi di storico – intendeva attingerne materiali normativi utilizzabili nella propria società.

In questo il dato strettamente politico ebbe certo un peso. In un mondo che si pensava in forte continuità istituzionale con Roma (pensiamo all’idea stessa di Sacro Romano Impero) la disciplina giuridica risalente alle costituzioni degli antichi imperatori o ai frammenti giurisprudenziali selezionati dai compilatori giustiniani costituiva un modello autorevolissimo: tale da assurgere a punto di riferimento di ogni *interpretatio*, e legittimarne gli esiti anche più audaci. Ma il dato, di per sé, non autorizza a escludere che qualsiasi spazio dovesse essere

greca e tradizione occidentale. Democrazia, giustizia, produzione del diritto, in *Certezza del diritto e fondamenti del diritto europeo*, a cura di G. Falcone, Torino, 2025, pp. 3 ss.

³⁴ In particolare dell’Europa continentale, e con riguardo soprattutto al diritto privato – ma spesso inteso come costitutivo della stessa ragione civile delle diverse società.

³⁵ In tal senso cfr. soprattutto R.C. VAN CAENEGEM, *I sistemi giuridici europei*, trad. it., Bologna, 2003, pp. 98 ss. ove bibl. Si vedano anche J.M. KELLY, *Storia del pensiero giuridico occidentale*, trad. it., Bologna, 1996, pp. 71 ss. e STOLFI, *Il diritto, la genealogia*, cit., spec. pp. 59 ss.

³⁶ Lo riconosce anche VAN CAENEGEM, *I sistemi*, cit., pp. 99 ss.

necessariamente negato ai materiali greci. La diversa provenienza, quanto al contesto politico di elaborazione, non preclude di guardare ad altri saperi – dalla teoria retorica alla speculazione politica – che da quel contesto erano altrettanto (se non più) dipendenti; così come quello della *polis* non mancò di rappresentare un autentico paradigma della cultura moderna³⁷. Ma senza che ciò, ancora una volta, destasse una specifica attenzione da parte dei giuristi.

Più che un'esclusione determinata da fortuite vicende della tradizione testuale o da condizioni oggettive – o almeno accanto a queste ultime – vi è stata una scelta: più o meno consapevole, ma tenace e stringente, costitutiva della ragione civile dell'Occidente. Tale opzione si lega al modo stesso in cui veniva inteso il diritto (soprattutto privato). L'assetto messo a punto, essenzialmente tramite leggi, ad Atene e nelle altre città greche fu sottratto a ogni lettura attualizzante non solo per la specifica realtà politica da cui proveniva, ma perché inestricabilmente connesso – assai più di quanto riscontrabile per Roma – a quella dimensione della vita comunitaria: da essa pressoché indistinguibile.

Lasciare quelle fonti ai margini del discorso giuridico deve essere stato la conseguenza soprattutto di una percezione, tutt'altro che infondata: ossia che solo con la giurisprudenza romana si fosse espressa un'autentica vocazione a tradurre atti di potenza in tecniche cognitive, sorrette da un apparato di categorie tale da alimentare una dinamica di pure forme, disintegrata dai condizionamenti delle istituzioni pubbliche, provvista di una sua (vera o più spesso asserita) "neutralità": una sintassi sociale compiutamente altra dalla dimensione politica, etica e religiosa, pur se con esse in costante dialogo. Tutto ciò, appunto, consentì che figure e regole messe a punto dai Romani potessero essere trapiantate in ambiti lontanissimi: dal mondo feudale agli Stati assoluti seicenteschi o alla Germania del XIX secolo. Ma questo non poteva accadere per quanto si era delineato in Grecia, con un giuridico totalmente inscritto nella sfera del *politikón*³⁸, rispetto al quale quasi non si dava un autonomo spazio del «sociale»³⁹.

3. *Le insidie dell'identità (e della rinuncia a parlarne)*. – Ovviamente quella appena ripercorso è solo un esempio: ma significativo, al di là della sua afferenza agli ambiti storici più frequentati da chi scrive, per ragioni oggettive, in virtù delle sue corpose ripercussioni sull'intera parabola giuridica dell'Occidente. E se una simile forma di oblio – assai più di quella praticata rispetto ad altre esperienze

³⁷ A partire almeno dal primo Quattrocento: G. CAMBIANO, *Polis. Un modello per la cultura europea*, Roma-Bari, 2000, pp. 23 ss.

³⁸ E senza neppure l'apporto di figure pienamente assimilabili a giuristi. Ho cercato di spiegare le ragioni di quest'assenza in STOLFI, *La cultura giuridica*, cit., pp. 44 ss. ove bibl.

³⁹ Indicazioni più puntuali in STOLFI, *Il diritto, la genealogia*, cit., spec. p. 61; A. SCHIAVONE, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino, 2019, pp. 38 ss.; E. STOLFI, *Fra «dottrina pura del diritto» e storia giuridica. Kelsen e la presunta «antitesi» di diritto pubblico e privato*, in *Antologia di Diritto pubblico*, 2024, II, pp. 80 ss. ove altra bibl.

antiche, dall'Egitto alla Mesopotamia⁴⁰ – appare tanto incisiva⁴¹, rinvia anche a una questione più generale, cui già si è accennato.

Mi riferisco alla circostanza che «le genealogie aiutano a comprendere chi crediamo di essere, o ci piacerebbe credere di essere. Definiscono un 'noi' e un 'loro' e costituiscono uno strumento essenziale nella ricostruzione delle identità»⁴²: genealogie⁴³, dunque, che si nutrono di silenzi e selezioni di sguardo, così da lasciare in ombra determinati fattori a vantaggio di altri, di cui celebrare la preminenza. Non siamo troppo lontani da quanto è stato rilevato in ambito antropologico: «l'identità [...] non inerisce all'essenza di un oggetto; dipende invece dalle nostre decisioni. L'identità è un fatto di decisioni»⁴⁴. Queste ultime, a loro volta, costituiscono spesso «re-cisioni», in forza delle quali vari elementi di quanto è alle nostre spalle, in cui è (o si pretende) iscritto il nostro modo d'essere, vengono eliminati «con una spietata lama identitaria»⁴⁵. Non solo, pertanto, la stessa identità si radica nella (e si legittima tramite la) memoria, ma in realtà la orienta, sospende o enfatizza, riduce o amplifica a seconda dei casi. Lo spazio del giuridico e della sua storia non sono affatto estranei a una simile dinamica⁴⁶, poiché anche qui siamo di fronte a dati tutt'altro che oggettivi e necessari, tali da imporsi senza alternative, collocati entro una catena di naturali determinazioni.

Ogni tributo a (vere o presunte) radici⁴⁷, specificità culturali e tratti distintivi – insomma, l'intera retorica (in ogni senso) dell'identità – nasconde insidie di cui

⁴⁰ Vi ha insistito – in un contributo disseminato di così tante e gravi inesattezze da oscurarne il nucleo meno provocatorio e settario – soprattutto Monateri. Ne ho discusso in STOLFI, *Il diritto, la genealogia*, cit., pp. 53 ss. ove bibl.

⁴¹ E impossibile, oltre tutto, da liquidare in nome di una superiorità culturale di Roma: un dato che lo straordinario talento speculativo, le capacità di anatomia politica e ingegneria costituzionale proprie dei Greci smentirebbero in modo clamoroso.

⁴² Così proprio P.G. MONATERI, *Gaio nero*, in T. GIARO, P.G. MONATERI e A. SOMMA, *Le comuni radici del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, Roma, 2005, p. 19.

⁴³ Qui evidentemente da intendere in un'accezione sensibilmente diversa da quella, assai più complessa e a suo modo spiazzante, che ci proviene dalla lezione foucaultiana: STOLFI, *Il diritto, la genealogia*, cit., pp. 15 ss. e ID., *Per una genealogia della soggettività giuridica: tra pensiero romano ed elaborazioni moderne*, in *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, a cura di P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti e al., Torino, 2019, pp. 59 ss., entrambi con bibl.

⁴⁴ Così F. REMOTTI, *Contro l'identità*, Roma-Bari, 1996, p. 5. Ne riprende le parole anche C. ROSSET, *Lontano da me*, trad. it., Firenze, 2004, p. 12. Cfr. altresì STOLFI, *Il diritto, la genealogia*, cit., pp. 57 ss. ove altra bibl. e A. SOMMA, *Introduzione al diritto comparato*, Roma-Bari, 2014, pp. 28 ss.

⁴⁵ In questi termini, ancora sulle orme di Remotti, M. BETTINI, *Radici. Tradizione, identità, memoria*, Bologna, 2016, p. 54.

⁴⁶ Basterebbe pensare, di nuovo, a come la modernità ha compiuto il suo recupero dell'antico *ius*, così da costruire con mattoni romani un edificio affatto nuovo: un diritto che, nella sua morfologia d'insieme, si rivela non solo distante ma talora addirittura antitetico rispetto all'esperienza sviluppatasi prima di Giustiniano – contraddistinta, fra l'altro, dalla tendenza a pensare il giuridico tramite un reticolo di casi e mezzi processuali, anziché a centrarlo sul soggetto e le sue prerogative sul piano sostanziale, nonché a concepirlo prevalentemente come esito di apporti sapienziali e di mirati interventi dei magistrati muniti di *iusdictio*, e non tanto o solo di comandi provenienti dal potere politico. Ho cercato di illustrare meglio questi aspetti, pur nell'esigenza di una semplificazione didattica, in STOLFI, *Prima lezione*, cit., pp. 51 ss.

⁴⁷ Una metafora potente, palesemente rivolta a «costruire un vero e proprio dispositivo di autorità»: BETTINI, *Radici*, cit., pp. 24 ss. Cfr. anche ID., *A che servono i Greci e i Romani? L'Italia e la cultura umanistica*, Torino, 2017, pp. 145 ss.

occorre acquisire coscienza. Il rischio, tutt'altro che astratto, è che ciò venga ad assecondare disegni egemonici e forme di imperialismo (intellettuale e non solo). Insomma, un sapere – o pseudosapere – asservito al potere, che dal passato (e soprattutto dalle origini)⁴⁸ vorrebbe trarre, anziché strumenti di diagnosi critica (e quindi anche di decostruzione di troppo semplicistiche certezze), un alimento vitale per la propria volontà di potenza, dichiarata o velata che sia. Il secolo alle nostre spalle ce ne offre testimonianze fin troppo numerose e drammatiche. Ma in una direzione non troppo difforme si dispone anche l'odierna «rinascita della tradizione»⁴⁹ – riscontrabile, non solo in Occidente, come risposta al pericolo della dissoluzione delle specificità locali a seguito dell'omologazione in corso su scala planetaria (la cosiddetta “*glocalisation*”).

Su queste derive dovrebbe appunto vigilare un esercizio storiografico degno di questo nome: capace di mostrare il percorso accidentato di ogni linea genealogica – sempre gremita di alternative, svolte e cesure –, la pluralità dei percorsi che hanno interagito nel tempo, le molte alterità che emergono fra noi e le esperienze passate (tanto più se remote), anche laddove si accompagnano a lunghe persistenze di lessico e idealità, i paradossi o “astuzie della storia” che hanno via via condotto a presentare come inscritto nell'alveo della tradizione quanto la innovava sino a stravolgerla. Ovviamente lo storico (anche del diritto) non è avulso dal suo tempo, dal quale trae anzi molti dei quesiti – mai neutri o scontati – con cui accostarsi alle fonti⁵⁰: ma questo non può certo far sì che egli abdichi alla propria funzione critica, componente ineludibile di un pensiero complesso.

E tuttavia credo vi sia qualche rischio anche nel programmatico rifiuto di ogni richiamo a radici, fondamenti storici, tradizione. Vi si annida un pericolo simile, anche se non del tutto sovrapponibile, a quello innescato dalle forme più aggressive e sommarie di «cancel culture» o «decolonizing classics»⁵¹. Non si tratta, semplicemente, di evitare di «buttar via il bambino con l'acqua sporca». Si rischia anche, se non soprattutto, di smarrire l'impatto che certe figure e stagioni hanno assunto per gli sviluppi successivi, nel bene e nel male. Se ho il dovere di non piegare la narrazione delle guerre persiane al mito, alquanto disinvolto seppure riaffiorante in certa *vulgata*, della resistenza di una democratica Grecia (se non addirittura Europa) rispetto a un'Asia barbarica, neppure potrò disconoscere il

⁴⁸ Col peso che sappiamo loro assegnato in ogni forma di «memoria culturale»: cfr. sopra, § 1, nonché BETTINI, *Roma*, cit., spec. p. 47. Sulla «ossessione delle origini», che a lungo avrebbe dominato anche gli studi storici «sino all'ipnosi», cfr. già BLOCH, *Apologia della storia*, cit., pp. 43 ss.

⁴⁹ Nel senso di BETTINI, *Radici*, cit., p. 7.

⁵⁰ Pressoché in questi termini, sia pure con riferimento al lavoro dello storico *tout court*, Vernant, in J. LE GOFF e J.-P. VERNANT, *Dialogo sulla storia. Conversazioni con Emmanuel Laurentin*, trad. it. Roma-Bari, 2017, p. 34: «noi poniamo all'oggetto dei nostri studi le domande che il presente pone a noi».

⁵¹ Su cui trovo equilibrata la posizione di M. BETTINI, *Chi ha paura dei Greci e dei Romani, Dialogo e cancel culture*, Torino, 2023, pp. 68 ss. e 145 ss., secondo il quale il rapporto fra noi e il mondo classico – ma il discorso potrebbe agevolmente estendersi a vari altri scenari – è sempre da impostare, semmai, nel senso della coesistenza di identità e alterità.

peso di quel miracoloso successo rispetto a tutta la cultura ateniese del V e IV secolo a.C., con l'incessante sequenza di rimediazioni di cui essa è poi stata oggetto. Se occorre tener sempre presente i meccanismi di spietato dominio, imperialistico e schiavile, in cui erano iscritti i dispositivi giuridici romani, non per questo può negarsi il loro carattere tecnicamente avanzatissimo, senza pari nel mondo antico e come nessun altro fecondo di sviluppi nelle successive rielaborazioni, dall'Italia comunale al pieno Ottocento. Se non è lecito edulcorare certe strategie di sopraffazione sociale a cui si prestava la moderna costruzione dell'eguaglianza formale, neppure potrò negarne il ruolo di potente motore della storia a noi più vicina.

Il riconoscimento di una funzione primaria a idee, personalità e scenari fa parte integrante dell'interpretazione storica. Non si risolve, necessariamente, in giudizi di valore o tantomeno in strumentalizzazioni ideologiche volte a giustificare l'esistente, esaltandone la continuità col passato o addirittura la superiorità rispetto agli «altri». Direi anzi che guardarsi da omologazioni sbrigative e fuorvianti, istituendo gerarchie di senso, fa parte del nostro compito, né sarebbe lecito vedervi solo disprezzo o disinteresse per culture stimate minori. E anche quando l'accento viene posto sulla prima emersione, in seno al mondo classico, di certi valori o determinate soluzioni, questo non deve comportare (né essere percepito, più o meno in buona fede, come) un'apologia dell'antico, con una presunta perennità di quanto vi è emerso, o una sua preminenza rispetto agli sviluppi successivi⁵².

4. *Un tramonto della tradizione?* – Si è accennato più volte al significato di “tradizione” e anche al suo “ritorno”, o “rinascita”, rintracciabile in certi odierni atteggiamenti sociali. Qui però lo storico del diritto, e il giurista in genere, si trova dinanzi ad alcune particolarità. Nel suo ambito gli scenari attuali sembrano svelare, in proposito, un fenomeno senza precedenti: l'eclissarsi di un modello pressoché incontrastato sino a pochi decenni fa. L'idea, cioè, che la tradizione sia qualcosa di immanente, quasi consustanziale, alla dimensione giuridica.

Per millenni è stato impossibile concepire quest'ultima distaccandola pienamente da quanto l'aveva preceduta. Sia negli approcci più conservatori – volti ad assumerla nei termini di un'incessante stratigrafia, guidata da esperti –, sia anche in quelli che più intendevano discostarsi da certe ipoteche del passato (affidando alla legge, più che alla componente «sofocratica»⁵³, un intento di

⁵² Lo osservavo ad esempio in materia di epidemie, laddove Omero, Sofocle e Tucidide che narrano di morbi letterari o reali niente hanno di «superiore» rispetto a Boccaccio, Manzoni o Camus. Le prime testimonianze solo questo presentano di caratteristico (e di privilegiato, se vogliamo): che hanno prodotto un lascito culturale sulla cui rilettura si è esercitato un maggior numero di generazioni – così che lavorare su quelle fonti implica, inevitabilmente, anche un confronto con le loro rivisitazioni, talora assai libere. Cfr. E. STOLFI, *Come si racconta un'epidemia. Tucidide e altre storie*, Roma, 2021, spec. pp. 22 ss.

⁵³ Presuppongo l'alterità di modelli lucidamente delineata da P. COSTA, *Pagina introduttiva. Giudici, giuristi (e legislatori): un “castello dei destini incrociati”?*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero*

riorganizzazione sociale), era comunque con le pregresse esperienze che occorreva costantemente misurarsi. E la circostanza che i propri di strumenti di lavoro – definizioni, classificazioni e altre pratiche discorsive⁵⁴; tecniche interpretative e argomentative; lessico e stilemi espressivi – avessero alle spalle una lunghissima storia era un punto di forza, se non addirittura un vanto. L’immagine de «il punto e la linea», poi consacrata in una nota metafora di Paolo Grossi⁵⁵, allora neppure richiedeva di essere esplicitata, tanto era inscritta nelle cose, nella *forma mentis* del giurista. Quasi non vi era costruzione giuridica per la quale si mancasse di invocare l’*auctoritas* del tempo, la cui prestazione era per lo più avvertita come garanzia di stabilità e certezza⁵⁶.

Abbiamo già segnalato come a tutto questo non sempre si accompagnasse un reale interesse per indagare quel passato in una chiave compiutamente storiografica. E nondimeno tradizione e memoria (memoria “identitaria”, verrebbe da dire) innegabilmente contraddistinguevano la nostra assai più di altre scienze sociali. Persino il linguaggio di qualsiasi operatore giuridico aveva un caratteristico sapore di antico: coi suoi brocardi, il suo latino lasciato sempre intradotto o anche certe parole che – proprio per la maggiore aderenza all’originaria semantica – assumevano (e tuttora assumono) una portata diversa che nel lessico comune⁵⁷. Anche in questo tratto esteriore, così ostico e respingente per il profano, riposava la cifra peculiare del diritto: una realtà virtuale, non data in natura ma elaborata dall’uomo sull’arco d’innomerevoli generazioni: tradita, appunto.

Oggi è esattamente questo modello che sembra entrato in crisi, nel sentire diffuso ma anche in autorevoli posizioni dottrinali. Il legame col passato è avvertito quasi con vergogna, e le novità (vere o presunte) risultano apprezzabili già solo perché tali. L’iperspecialismo di settore esige discipline contingenti e minute, rispetto alle quali celebrare costantemente il definitivo declino di “dogmi” e “sistemi” che vengano dal passato. Dettami spesso effimeri, “prodotti” il cui spessore si esaurisce nella vigenza medesima: sorti dal nulla e nel nulla destinati presto a ricadere. Al latino si sta sempre più sostituendo un inglese spesso basico, di desolante povertà. Alle materie “storico-culturali”, il cui ruolo formativo si

giuridico moderno, 2011, XL, 1, pp. 4 ss. Cfr. anche F.M. DE SANCTIS, *Ordinare la vita*, Napoli, 2020, spec. pp. 183 ss.

⁵⁴ Nel senso in cui ne ho trattato in E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto*, Torino, 2018.

⁵⁵ In un saggio intitolato proprio *Il punto e la linea (L’impatto degli studi storici nella formazione del giurista)*, ora in P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, 2006, pp. 3 ss.

⁵⁶ Anche se in verità tale risultato è stato sempre avvertito – a partire dalla riflessione di Platone e Aristotele, sino a Cicerone (*De inventione* 2.22.67) e oltre – solo come uno dei possibili esiti del trascorrere degli anni, accanto a uno assai meno rassicurante, poiché molte prescrizioni possono divenire, col tempo, desuete o inadeguate, o essere troppe volte disattese per mantenere intatta la propria forza vincolante. Me ne sono occupato in E. STOLFI, *Per una ricerca sulla certezza del diritto nell’esperienza greca. Tra speculazione filosofica e prassi retorica*, in *Specula iuris*, 2022, II, 2, spec. pp. 36 ss. ove bibl.

⁵⁷ Ne ho ricordato alcuni esempi (a proposito di vocaboli come “reale”, “confusione”, “compromesso”, “emulativo” ecc.) in STOLFI, *Gli attrezzi del giurista*, cit., pp. 125 ss.

cerca ripetutamente di ridimensionare, vengono contrapposte quelle “professionalizzanti”, così da riproporre (senza spesso saperlo) un’antitesi la cui inconsistenza già fu mostrata, fra Otto e Novecento, da un Vittorio Scialoja o un Riccardo Orestano. L’irtiano «nichilismo giuridico» è probabilmente la presa d’atto più lucida e compiuta – sebbene ai miei occhi tutt’altro che condivisibile – circa una simile situazione⁵⁸.

Vi convergono, evidentemente, molteplici fattori – l’arrogante «presentismo» del nostro tempo⁵⁹, il quale non ammette altro orizzonte temporale all’infuori di sé stesso, il suo utilitarismo triviale, un respiro culturale assai corto e una dilagante disaffezione per la complessità del pensiero – che coinvolgono le nostre società nel loro insieme, e su cui sarebbe troppo lungo soffermarsi. Il diritto, che da sempre muta e diviene col trasformarsi dei consorzi umani e delle loro mentalità, non può rimanerne insensibile. E a poco giova deprecare le miserie dell’epoca in cui viviamo: un esercizio sterile, di cui ogni generazione si è compiaciuta. Neppure basta ripetere verità che pure continuo a ritenere sacrosante – come quella secondo cui il diritto «non *ha* una storia», semplicemente «perché *è* storia»⁶⁰ –, se poi non vi facciamo seguire comportamenti coerenti, nel concreto dell’indagine scientifica e dell’insegnamento.

Perché non scada a fregole passatiste o a snobistico autoisolamento, il confronto con la tradizione – il senso vivo di esserne parte – esige capacità d’innovare: nelle domande ancor prima che nelle risposte, nei metodi e in una progettualità culturale non succube delle mode. Sta a noi – a tutti i giuristi, non solo agli storici del diritto – raccogliere la sfida posta dalla nostra epoca, paradossalmente tanto complessa quanto bramosa di semplificazioni (quasi sempre eccessive e strumentali). E da noi dipende se davvero il XXI secolo chiuderà, *sub specie iuris*, il tempo della memoria e della tradizione. Insomma, ancora una volta quest’ultima dovrà essere «conquistata», senza pretendere di «ereditarla»⁶¹.

⁵⁸ Il riferimento è ovviamente a N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2004 e ID., *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, 2007. Per un quadro delle reazioni, soprattutto critiche, suscitate dalla sua tesi cfr. L. GAROFALO, *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova, 2008, p. 212 nt. 124 e STOLFI, *Il diritto, la genealogia*, cit., p. 41.

⁵⁹ Nel senso di F. HARTOG, *Regimi di storicità. Presentismo e esperienze del tempo*, trad. it., Palermo, 2007, spec. pp. 58 ss. Ho cercato altrove di porne in luce alcune ripercussioni sulla formazione del giurista, e non solo sulle modalità in cui impartire gli insegnamenti storico-giuridici: E. STOLFI, *Salvaguardare la cultura del giurista*, in *La formazione del giurista. Contributi ad una riflessione*, a cura di B. Pasciuta e L. Loschiavo, Roma, 2018, pp. 169 ss.

⁶⁰ Secondo la felice notazione di P. CARONI, *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull’inerenza di una disciplina altra*, Milano, 2009, p. 123. In senso non molto difforme già R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, pp. 332 ss. (con radicali perplessità circa la tratlizia distinzione fra «conoscenza scientifica» e «conoscenza storica» del diritto).

⁶¹ Cfr. sopra, § 1 e nt. 21.